



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI E ONERE PROBATORIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN CASO DI IRREPERIBILITÀ DEL CONTRIBUENTE

- Sentenza del 23/04/2026, dep. 04/05/2026, n. 948/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 2

Composizione

- Pres. Giordano
- Rel. Fazzini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Titoletto

Contribuente irreperibile – Atti impositivi – Notificazione mediante deposito presso la casa comunale – Adempimenti probatori in capo all'Amministrazione finanziaria - Individuazione.

Massima

In tema di notificazione degli atti impositivi, ove il contribuente contesti la regolarità della notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione, ai sensi degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 140 cod. proc. civ. (In applicazione di tale principio, la Corte - in una fattispecie di notificazione a contribuente irreperibile, mediante deposito presso la casa comunale - ha ritenuto che l'Amministrazione dovesse produrre non solo la documentazione attestante le formalità notificatorie, ma anche idonea prova della residenza anagrafica del destinatario, al fine di verificare la correttezza del procedimento notificatorio e il rispetto delle condizioni legittimanti il ricorso alle forme semplificate).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60
- Cod. Proc. Civ., art. 140

Vedi

- Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2026